



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE N. 34 DEL 16 GENNAIO 2019

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI PRESTAZIONE LIBERO
PROFESSIONALE
TRA

Tra l'A.S.L. VCO di Omegna, con sede legale in Via Mazzini 117, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00634880033, di seguito denominata: "committente"; rappresentata all'uopo, dal Direttore Generale, Dott. PENNA Angelo, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Amministrazione,

E

La dott. Veronica VECCHI residente a Milano (MI), in Via Felice Bellotti n. 1, Partita IVA n. _____ - codice fiscale _____ - di seguito definita: "Prestatore "

Premesse:

L'oggetto del presente contratto è costituito dalle prestazioni professionali di supporto altamente specializzato in materia economico-finanziaria, relativo al procedimento di verifica della proposta ad iniziativa privata del soggetto proponente ritenuta preferibile per la realizzazione del nuovo Ospedale Unico del VCO.

Giusta deliberazione del Direttore Generale della ASL VCO n. 15 del 15.01.2018, la funzione di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) di tale procedimento è stata conferita alla Società di Committenza Regionale (S.C.R.).

Art. 1

QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale ex artt. 2222 e ss. c.c. ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà nella fase di esecuzione contrattuale.

Ciò impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli 3 e 6 in punto di autonomia del prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni. In particolare il prestatore si determina per la stipulazione del presente contratto anche per la circostanza che quest'ultimo non impone doveri di esclusività e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti collaborativi con altri committenti.



Art. 2

OGGETTO DEL RAPPORTO

L'attività consiste nelle seguenti prestazioni:

1. Supporto nella valutazione dell'adeguatezza della bozza di convenzione e dei capitolati di gestione, con particolare riferimento alla presenza di un adeguato livello di rischio operativo (sistema di decurtazioni) e alle clausole economico-finanziarie, attraverso la redazione di specifici Report;
2. Valutazione del Piano Economico e Finanziario (PEF) e individuazione degli elementi di miglioramento da richiedere al Proponente attraverso la redazione di specifici Report;
3. Supporto nella formulazione di eventuali richieste di modifica;
4. Eventuale partecipazione a incontri con il raggruppamento proponente volto a illustrare gli eventuali ambiti di miglioramento della proposta;
5. Valutazione delle modifiche presentate dal raggruppamento proponente;
6. Redazione di parere finale di fattibilità della Proposta, con riferimento agli ambiti inclusi nel Servizio.

Art. 3

AUTONOMIA DEL PRESTATORE

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione né professionale né organizzativa da parte della Committente.

- 3.1. Il Prestatore opererà in posizione di Staff alla Direzione Generale e risponderà direttamente al Direttore Generale in ordine all'espletamento del suo incarico; Direttore Generale cui competerà la verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale, ai sensi dell'art. 2224 del Codice Civile.
- 3.2. L'incarico sarà espletato nell'ambito del procedimento di realizzazione del nuovo Ospedale Unico del VCO la cui funzione di S.U.A. è stata affidata ad S.C.R., con la quale il Prestatore d'Opera dovrà coordinarsi e rapportarsi.

Art. 4

DURATA

Il presente contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto e si concluderà con l'approvazione del progetto da porre a base di gara per l'individuazione del Concessionario nella procedura di realizzazione del nuovo Ospedale Unico del VCO. E' fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopra indicata).

Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo art. 6.

Art. 5

COMPENSO



La Committente si impegna a corrispondere al Prestatore il compenso onnicomprensivo di Euro 18.000,00, al netto degli oneri fiscali.

Tale compenso si intende remunerativo sia della prestazione resa dal Prestatore sia delle spese (generali e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.

Il pagamento avverrà a seguito di presentazione di fattura da parte dell'interessato, a conclusione dell'attività di supporto, da identificarsi nell'approvazione del progetto da porre a base di gara per l'individuazione del Concessionario.

Art. 6

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica.

La durata del presente contratto (quale definita al precedente art.4) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) nei termini sotto indicati:

- per la Committente quindici giorni
- per il Prestatore quindici giorni

In ipotesi di interruzione del rapporto, anche per fatti/provvedimenti/decisioni indipendenti dalla volontà delle parti (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: decisioni Autorità Giudiziaria in procedimenti connessi alla realizzazione del nuovo Ospedale Unico del VCO), le parti concordano che si applichi comunque l'art. 2237 cod. civ. e non l'art. 2227 cod. civ., in relazione allo stato di raggiungimento dell'obiettivo, al momento dell'effettiva interruzione della prestazione.

Il prestatore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione.

L'A.S.L. VCO rende noto che i dati che verranno comunicati dal prestatore per la stipula del presente contratto saranno trattati, anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali.

La Committente da atto che tutti gli oneri assicurativi compreso il rischio infortuni sul lavoro sono a carico del prestatore.

Ella utilizzerà propri strumenti di lavoro (automezzo, telefono, cellulare)

Art. 7

BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al secondo comma, art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e, pertanto, è soggetto a registrazione in caso d'uso (Tariffa - Parte II, art. 1 - 1° comma - lettera b)) e, ove ricorra registrazione con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Letto, approvato e sottoscritto

Omegna, li _____

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Angelo PENNA) _____

LA DOTT.SSA Veronica VECCHI _____